Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 7 - 2020

Verona, 27 luglio 2020

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI – Aggiornamento normativa.....4
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Mancato versamento dei diritti di iscrizione.....5
AMBIENTE - Sottoprodotti di origine animale, nuovo Regolamento UE n. 2020/762.....5
ALBO GESTORI RIFIUTI – Quiz di verifica idoneità del responsabile tecnico, aggiornamento e calendario settembre – dicembre 2020.....6

NEWS SICUREZZA

AGENTI BIOLOGICI/COVID 19 – Inserimento SARS-CoV-2 nella Direttiva agenti biologici.....6
DPI/COVID 19 - Aggiornato l'elenco dei dispositivi autorizzati in deroga da INAIL.....7
DPI/COVID 19 – Disagio termico causato dai DPI delle vie respiratorie.....7
MEDICO COMPETENTE/COVID 19 - Sorveglianza sanitaria eccezionale, lavoratori fragili, attivo servizio dal 1° luglio.....9
RISCHIO SILICE/SICUREZZA LAVORO – Banca dati silice Inail online, strumento a disposizione per valutare questo rischio.....10
SICUREZZA CANTIERI/COVID 19 - Linee guida Regioni 18 giugno.....11
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Proroga al 31 luglio delle ordinanze N. 59 E N. 63 REGIONE VENETO.....12
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Aggiornate il 9 luglio dalla Conferenza Regioni le linee guida per a riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.....12
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 - Garante privacy, FAQ sul trattamento dei dati nel contesto lavorativo.....13
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Documento di sintesi sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....14
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Prescrizioni concernenti gli ingressi in Italia e gli spostamenti del personale di aziende italiane in trasferta all'estero, DPCM 14 luglio 2020, Ordinanze Ministero Salute, Ordinanza Regione Veneto 64/2020.....14
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Indicazioni Ordinanza n. 64 del 6 luglio, Regione Veneto.....17
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Aggiornate le FAQ in materia di lavoro.....17
SICUREZA LAVORO – Nuova norma UNI per Servizio di Prevenzione e Protezione.....17
SICUREZZA LAVORO – Rischio chimico e cancerogeno, nuovo D.Lgs. 44/2020.....18

NEWS SALUTE SUL LAVORO

PRIMO SOCCORSO/COVID 19 - Aggiornamento indicazioni per primo soccorso, BLSD.....19

NEWS AREA TECNICA

INAIL - Riduzione del tasso medio per prevenzione - anno 2021 (OT 23), aggiornamento.....19
MARCATURA CE- Prodotti da costruzione, Decisione n. 2020/962.....20
REACH/CLP- Pubblicato il reg. UE 2020/784 che modifica l'Allegato I del reg. UE 2019/1021 Inquinanti Organici Persistenti (POPs II).....20
REACH/CLP – Novità per la compilazione delle Schede Di Sicurezza SDS, modificato il reg. 1907/2006/Ce.....21
REACH/CLP- Notifiche UFI per le soluzioni acquose, chiarimenti.....22
SICUREZZA IMPIANTI – INAIL, Generatori di calore impianti centrali di riscaldamento.....22
SICUREZZA IMPIANTI – INAIL, sistema CIVA, online i nuovi servizi.....23
SICUREZZA PRODOTTI/COVID 19 - Sospensione delle richieste di autorizzazione in deroga ex art 55 di disinfettanti.....24

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO – Rischio caldo nelle attività lavorative.....25

ALBO GESTORI RIFIUTI – Aggiornamento normativa

https://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-aggiornamento-normativa/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Pubblicate dal Comitato Nazionale dell'Albo gestori rifiuti le seguenti due circolari:

Circolare n. 6 del 29 giugno 2020 recante "Chiarimenti sull'utilizzo dei codici EER 99"
Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale chiarimenti circa l'utilizzo, ai fini dell'iscrizione all'Albo, dei codici dell'elenco europeo dei rifiuti che terminano con le cifre 99 e che non risultano regolamentati da disposizioni normative. A tale riguardo il Comitato nazionale si è già espresso con propria circolare prot. n.661 del 19/04/2005, ribadendo che per la corretta classificazione dei rifiuti è fondamentale attenersi alla procedura descritta al punto 3 dell'introduzione all'allegato D, parte IV, decreto legislativo 152/2006, dove è chiaro che l'attribuzione dei codici dell'EER terminanti con le cifre 99 ha carattere puramente residuale.

Ciò premesso, fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER, il Comitato nazionale ha ritenuto di chiarire ulteriormente che, qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari quali il D.M. 05 febbraio 1998, relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi, il D.M. n. 161 del 12 giugno 2002, relativo al recupero dei rifiuti pericolosi e D.M. 08 aprile 2008, relativo alla gestione dei centri di raccolta o, in via residuale, da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione, le Sezioni regionali debbano procedere all'esame dei codici dell'EER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:
1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
2. sia presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014.

Circolare n. 7 del 29 giugno 2020 recante "Chiarimenti sulla validità dei procedimenti disciplinari"
Alcune Sezioni regionali hanno chiesto al Comitato nazionale di chiarire se in sede di procedimento disciplinare le variazioni, intervenute sui soggetti di cui all'art. 10, comma 1, del DM 120/2014 in data successiva all'avvenuta contestazione degli addebiti all'iscritto, assumano rilievo ai fini dell'irrogazione della sanzione.

Il Comitato Nazionale ha chiarito che in sede di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 21 del DM 120/2014 la Sezione regionale non deve tener conto, al fine di valutare l'applicazione e la misura delle sanzioni, delle variazioni intervenute nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione successiva alla ricezione da parte di quest'ultimo della contestazione degli addebiti.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Mancato versamento dei diritti di iscrizione
https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-mancato-versamento-dei-diritti-di-iscrizione/

Pubblicata la Circolare n. 8 del 07 luglio 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente ad oggetto "Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d'iscrizione".

Con tale provvedimento il Comitato gestori interviene in merito al versamento dei diritti annuali d'iscrizione all'Albo in considerazione della proroga introdotta dal DL Cura Italia 18/2020 art.113 comma 1 lettera d) al 30 giugno 2020 del termine ultimo di versamento.

In particolare per l'anno in corso, le Sezioni regionali, in deroga alle disposizioni di cui alle circolari del 4 maggio 2018, n. 144 e del 4 settembre 2018, n. 149, osservano la seguente tempistica:

a) decorso il termine del 30 giugno provvedono a deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d'iscrizione entro il 31 luglio con decorrenza 15 settembre e notificano a mezzo PEC all'interessato il relativo provvedimento. Nei casi di mancata notifica a causa dell'indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell'Albo il 1° settembre, riportando, per ciascuna impresa, il numero d'iscrizione all'Albo, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione. In tali casi, la pubblicazione tiene luogo della notifica ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/90 il quale dispone che: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima".

b) nel caso in cui le imprese permangano per più di dodici mesi nelle condizioni di cui all'articolo 24, comma 7 del D.M. 120/2014, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera f) del D.M. 120/2014 entro il 31 luglio e notificano, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza 15 settembre. Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, le Sezioni regionali, come già disposto alla lettera a), provvedono mediante pubblicazione sul sito web dell'Albo il 1° settembre.

AMBIENTE - Sottoprodotti di origine animale, nuovo Regolamento UE n. 2020/762
https://www.apiverona.it/ambiente-sottoprodotti-di-origine-animale-nuovo-regolamento-ue-n-2020762/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 10 giugno 2020 n. 182 il *"Regolamento UE 2020/762 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le norme microbiologiche riguardanti gli alimenti greggi per animali da compagnia, le prescrizioni gli stabilimenti riconosciuti, i parametri tecnici applicabili al metodo alternativo detto processo di gassificazione Brookes e all'idrolisi dei grassi fusi e le esportazioni di stallatico trasformato, determinati tipi di sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi"*.

Il regolamento, in vigore dal 30 giugno 2020, modifica la normativa comunitaria che ha stabilito l'applicazione delle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

ALBO GESTORI RIFIUTI – Quiz di verifica idoneità del responsabile tecnico, aggiornamento e calendario settembre – dicembre 2020
https://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-quiz-di-verifica-idoneita-del-responsabile-tecnico-aggiornamento-e-calendario-settembre-dicembre-2020/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Pubblicata dall'Albo nazionale gestori ambientali la circolare n. 9 del 15 luglio 2020, avente ad oggetto i quiz per la verifica di idoneità del responsabile tecnico.

Con tale provvedimento l'Albo comunica che a decorrere dal 15 luglio 2020 i quiz di seguito elencati riguardanti le verifiche d'idoneità del responsabile tecnico sono stati eliminati per sopraggiunte modifiche normative o a seguito di accoglimento di ricorsi:
Modulo Obbligatorio per tutte le categorie
G_1_00360, G_1_00361, G_1_00362, G_1_00363, G_1_00364, G_1_00365, G_1_00366, G_1_00367, G_1_00368, G_1_00369, G_2_00664, G_2_04077, G_2_04078, G_2_04079, G_3_00864, G_1_04072
Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 - 4 - 5
T_1_01019, T_1_04126, T_2_01365, T_2_01379
Modulo Specialistico. Categoria 8 - intermediazione e commercio rifiuti
8_5_02337
Modulo Specialistico. Categoria 10 - attività di bonifica di beni contenenti amianto DE
A_5_03629, A_5_03809

Contestualmente sono stati integrati i quiz della parte generale per il *"quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile tecnico"*. Sul sito web dell'Albo è pubblicato l'elenco aggiornato dei quiz al 15/07/2020. Su sito dell'Albo è pubblicato il calendario con le SEDI E DATE delle nuove VERIFICHE PER RESPONSABILI TECNICI (Artt. 12 e 13 DM 120/2014), che si svolgeranno da settembre a dicembre 2020. Cliccare qui per scaricare il calendario.

Le sedute di esame rinviate nel periodo dell'emergenza COVID-19 con iscrizioni già chiuse, saranno recuperate nei mesi di luglio e settembre 2020. I candidati già iscritti saranno contattati dalle Sezioni regionali almeno 20 giorni prima della seduta. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla Sezione regionale presso la quale è stata effettuata l'iscrizione. Cliccare qui per l'accesso diretto ai contatti delle Sezioni regionali e provinciali.

NEWS SICUREZZA

AGENTI BIOLOGICI/COVID 19 – Inserimento SARS-CoV-2 nella Direttiva agenti biologici
https://www.apiverona.it/agenti-biologicicovid-19-inserimento-sars-cov-2-nella-direttiva-agenti-biologici/

Pubblicata la Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione (GUCE n. L 175/11 del 4 giugno 2020).

Con tale provvedimento, in vigore il 24 giugno 2020, la Commissione europea ha modificato la Direttiva sugli agenti biologici per includere SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici, allegato alla direttiva stessa. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito della recente pandemia.

Il nuovo provvedimento prevede le seguenti modifiche:

- l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'allegato III della Direttiva 2000/54/CE. L'agente biologico è stato inserito tra i virus e classificato nel gruppo 3, con una notazione in riferimento ai laboratori;
- la previsione che gli Stati membri recepiscano la Direttiva in esame, entro il 24 novembre 2020, conformandosi alle modifiche relative agli allegati V e VI della Direttiva 2000/54/CE (contenenti rispettivamente "Indicazioni su misure e livelli di contenimento" e "contenimento per processi industriali"), per la parte concernente l'agente biologico SARS-CoV-2. Per le restanti disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2019/1833, rimane valido il termine di recepimento del 20 novembre 2021 (è prevista, in tal senso, la sostituzione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1833).

DPI/COVID 19 - Aggiornato l'elenco dei dispositivi autorizzati in deroga da INAIL

https://www.apiverona.it/dpicovid-19-aggiornato-lelenco-dei-dispositivi-autorizzati-in-deroga-da-inail/

Fonte: Inail

Pubblicato nel proprio sito www.inail.it nella pagina dedicata alla "Validazione in deroga DPI Covid-19", l'aggiornamento al 22 giugno 2020 dell'elenco dei dispositivi di protezione individuale DPI autorizzati con la procedura di validazione in deroga.

INAIL in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie. Ogni elenco è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, corredati delle relative immagini.

Elenco DPI validati da 1 a 100
Elenco DPI validati da 101 a 200
Elenco DPI validati da 201 a 300
Validazione in deroga DPI Covid-19

DPI/COVID 19 – Disagio termico causato dai DPI delle vie respiratorie

https://www.apiverona.it/dpicovid-19-disagio-termico-causato-dai-dpi-delle-vie-respiratorie/

Fonte PAF

Pubblicato sul sito Portale Agenti Fisici il "Rapporto 2/20 - La prevenzione del disagio termico causato dai dispositivi di protezione delle vie respiratorie"

Nel documento vengono fornite indicazioni sugli elementi fondamentali da valutare con l'introduzione di DPI facciali (mascherine) nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli aspetti di criticità legati al disagio termico ed alle condizioni di suscettibilità individuali.

Prima della pandemia l'uso dei dispositivi delle vie respiratorie era previsto per un numero limitato di attività professionali, ma la recente emergenza sanitaria da COVID 19 ha reso obbligatorio o consigliato l'uso dei DPI (mascherine) nella maggior parte degli ambienti di lavoro al chiuso o all'aperto.

È da evidenziare che attività lavorative che in assenza di DPI non presentano particolari criticità di natura ergonomica o termica possono diventare critiche sotto tale aspetto, soprattutto per soggetti particolarmente sensibili, per questo motivo è indispensabile che l'introduzione di tali dispositivi negli ambienti di lavoro sia sempre accompagnata da un'attenta valutazione dell'accettazione e delle potenziali ricadute sulle condizioni ergonomiche dell'attività lavorativa svolta.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono introdotti per proteggere i lavoratori dall'inalazione di sostanze pericolose che possono essere presenti nei luoghi di lavoro, quando non è possibile ricorrere ad altri metodi tecnici, organizzativi e procedurali efficaci ai fini della protezione.

La scelta del corretto dispositivo dovrebbe avvenire solo a seguito di un'attenta valutazione dei rischi.

Accanto agli aspetti connessi alla valutazione dell'adeguatezza (livello di protezione offerto) è necessario tener conto anche degli aspetti connessi alla valutazione dell'idoneità del dispositivo, tra cui i fattori ergonomici, termici.

L'utilizzo del dispositivo può determinare un accumulo di calore percepito sul viso, o sulla parte di esso coperto dal facciale, che può causare disagi di varia natura, e può comportare l'insorgenza di stress termico in relazione alla tipologia di attività svolta, all'ambiente termico e alle condizioni individuali della lavoratrice o del lavoratore.

E' importante tener presente che attività lavorative generalmente non considerate critiche sotto il profilo microclimatico possono diventare tali se è richiesto l'impiego protratto e continuativo di DPI delle vie respiratorie, soprattutto in ambienti indoor privi di condizionamento adeguato, in caso di ondate di calore o in presenza di condizioni di suscettibilità individuale.

E' indispensabile che l'impiego dei DPI delle vie respiratorie sia sempre accompagnato da una idonea formazione volta al corretto impiego degli stessi ed a migliorarne l'accettabilità e l'adattabilità alle condizioni individuali di ciascun lavoratore.

Si richiama infine quanto espresso dall'OMS (WHO, 2020) in merito agli aspetti di criticità legati all'impiego di DPI facciali per la popolazione generale, che è sempre opportuno siano tenuti sotto stretto controllo negli ambienti di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi:

- Potenziale rischio di auto-contaminazione a seguito della manipolazione della mascherina e successivo contatto delle mani contaminate con viso ed occhi;
- Potenziale rischio di auto-contaminazione se non si provvede alla sostituzione di maschere inumidite o sporche;
- Emicrania o difficoltà di respirazione in relazione alle caratteristiche individuali;
- Sviluppo di lesioni cutanee o dermatiti o peggioramento di patologie dermatologiche;
- Difficoltà di comunicazione verbale chiara, soprattutto per attività al pubblico;
- Disagio termico, anche in relazione alle caratteristiche di suscettibilità individuale;
- Difficoltà di comprensione della comunicazione verbale per persone con problemi uditivi per impossibilità di leggere il movimento delle labbra, anche in relazione alle caratteristiche acustiche dell'ambiente.

MEDICO COMPETENTE/COVID 19 - Sorveglianza sanitaria eccezionale, lavoratori fragili, attivo servizio dal 1° luglio
https://www.apiverona.it/medico-competentecovid-19-sorveglianza-sanitaria-eccezionale-lavoratori-fragili-attivo-servizio-dal-1-luglio/

Fonte Inail

Attivo dal 1° luglio 2020 il Servizio sanitario eccezionale per richiedere le visite mediche per i lavoratori "fragili".

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l'art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:
- Spid;
- Inps;
- Carta nazionale dei servizi (Cns);
- Inail, con l'invio dell'apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All'esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l'attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Successivamente all'invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. In attesa dell'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa, l'Inail ha stabilito in via provvisoria l'importo di € 50,85.

Accedi al servizio online

Registrazione

Inail Risponde

Sorveglianza sanitaria eccezionale
Moduli e modelli specifici di sezione

Guide e manuali operativi
Guide manuali all'utilizzo di specifici servizi online

Faq

Tabelle - stralcio del manuale utente - datore di lavoro

RISCHIO SILICE/SICUREZZA LAVORO – Banca dati silice Inail online, strumento a disposizione per valutare questo rischio
https://www.apiverona.it/rischio-silicesicurezza-lavoro-banca-dati-silice-inail-online-strumento-a-disposizione-per-valutare-questo-rischio/

Fonte www.inail.it

La Banca dati esposizione silice è uno strumento di Business Intelligence in cui sono raccolti ed elaborati i risultati dei monitoraggi eseguiti dall'Inail per l'accertamento del rischio a polveri silicotigene nei luoghi di lavoro. Sono presenti dati a partire dal 1999 fino ad oggi; la banca dati viene quotidianamente aggiornata con i dati delle nuove misurazioni.

L'applicativo riporta numeri grafici e tabelle, suddivisi nel seguente menu:
- Panoramica principale;
- Campioni personali;
- Campioni ambientali;
- Campioni massivi;
- Strumenti;
- Confronto.

Sono consultabili per Ditta, Stabilimento/cantiere, Mansione del lavoratore, classificazione Ateco 2007 e classificazione Contarp 2016. Data e anno di campionamento.

Le informazioni contenute comprendono dati relativi a:

- campioni personali di polveri respirabili, ovvero di campioni prelevati all'altezza delle vie respiratorie del lavoratore e rappresentativi della sua esposizione a polveri nel turno di lavoro;
- campioni ambientali, prelevati assicurando il campionatore su un cavalletto posizionato nell'area di lavoro;
- campioni massivi, che possono rappresentare materie prime, prodotti, rocce in scavo, inerti o anche le polveri sedimentate sulle superfici del luogo di lavoro.

Ogni singolo campione è classificato in base all'attività della ditta, specifica dello stabilimento/cantiere oggetto del campionamento, e alla mansione del lavoratore. Per descrivere l'attività della ditta, sono utilizzati due diversi criteri: classificazione Ateco 2007 delle attività economiche, ampiamente utilizzata dalle aziende e comune a tutti i paesi della Comunità europea, e la nuova classificazione Contarp 2016, costruita specificatamente per descrivere il rischio di esposizione a silice. Questa seconda classificazione contiene anche, per ogni attività, un mansionario realizzato tenendo conto dei compiti del lavoratore assimilabili ai gruppi di esposizione similari previsti dalla normativa tecnica europea.

I valori di esposizione a silice libera cristallina (quarzo) e a polvere respirabile sono rappresentati nei grafici di probabilità indicati dalla norma tecnica e riportati in tabelle che indicano la probabilità di superamento delle principali soglie di rischio descritte in letteratura.Lo strumento di Business Intelligence permette di filtrare le informazioni in base alla data (anno) e al luogo (regione e provincia) di campionamento, e in relazione al tipo di lavorazione svolta dall'azienda e alla mansione del lavoratore.

Tutte le informazioni, le tabelle e i grafici sono liberamente scaricabili in diversi formati, con la possibilità di elaborare le misure anche in proprio, all'esterno dell'applicativo. E' uno strumento di studio, da consultare e interrogare per ottenere informazioni tese a quantificare l'esposizione a silice cristallina nei luoghi di lavoro.

SICUREZZA CANTIERI/COVID 19 - Linee guida Regioni 18 giugno
https://www.apiverona.it/sicurezza-cantiericovid-19-linee-guida-regioni-18-giugno/

Rese disponibili dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome le *"Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19. Prime indicazioni operative ".*

Le presenti linee di indirizzo, elaborate nell'ambito di ITACA, Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, organo tecnico delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di contratti pubblici, sono il frutto del prezioso contributo di esperti delle regioni, con la fattiva collaborazione delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali e delle parti sociali.

Il documento è stato approvato dalla Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio il 16 giugno 2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020.

Si tratta di linee di indirizzo finalizzate soprattutto a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte dell'emergenza COVID-19, con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l'emergenza covid19.

Il presente documento si articola in due parti:
- una prima parte, ricognitiva,, contenente prime indicazioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri, così come definite dalla vigente normativa
- una seconda parte, che contiene un elenco voci delle misure "antiCOVID-19" utile riferimento per le pubbliche amministrazioni committenti, per la stima dei costi e degli oneri per la sicurezza nei cantieri.

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 - PROROGA AL 31 LUGLIO DELLE ORDINANZE N. 59 E N. 63 REGIONE VENETO
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-proroga-al-31-luglio-delle-ordinanze-n-59-e-n-63-regione-veneto/

Pubblicata sul Bur n. 101 del 09 luglio 2020 l'ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 65 del 09 luglio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni."

Con tale provvedimento viene disposta la proroga dell'efficacia delle ordinanze n. 59 del 13.6.2020 e n. 63 del 26.6.2020 fino al 31 luglio 2020.

Si ricorda che l'ordinanza n. 59 del 13 giugno 2020 contiene linee guida e misure per le attività economiche produttive e ricreative, per i servizi per l'infanzia, gli informatori scientifici, le sale giochi per bambini e adolescenti, le piscine condominiali, mentre l'ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020 contiene le linee di indirizzo per il trasporto pubblico regionale locale, per gli sport di contatto e di squadra, per la ripresa delle attività economiche nelle aree ospedaliere.

Resta ferma l'efficacia dell'ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020 fino al 31 luglio 2020 (vd. ns. circolare del 7 luglio c.a.).

La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Aggiornate il 9 luglio dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-aggiornate-il-9-luglio-dalla-conferenza-delle-regioni-e-delle-province-autonome-le-linee-guida-per-la-riapertura-delle-attivita-economiche-produttive-e-ricre/

La Conferenza delle Regioni ha aggiornato il 9 luglio u.s. le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. L'integrazione ha previsto nel rispetto delle misure di precauzione, quindi dopo l'igienizzazione delle mani, l'uso delle carte da gioco e la possibilità di consultare riviste e quotidiani e materiali informativi negli esercizi pubblici.

Si ricorda che le suddette linee guida riguardano le seguenti attività:
● RISTORAZIONE
● ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
● ATTIVITÀ RICETTIVE
● SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
● COMMERCIO AL DETTAGLIO
● COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
● UFFICI APERTI AL PUBBLICO
● PISCINE
● PALESTRE
● MANUTENZIONE DEL VERDE
● MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
● ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO
● NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
● INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
● AREE GIOCHI PER BAMBINI
● CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
● FORMAZIONE PROFESSIONALE
● CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
● PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
● SAGRE E FIERE LOCALI
● SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
● STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
● PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
● CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
● SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
● DISCOTECHE

SICUREZZA LAVORO/Garante privacy COVID-19 – FAQ sul trattamento dei dati nel contesto lavorativo
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorogarante-privacy-covid-19-faq-sul-trattamento-dei-dati-nel-contesto-lavorativo/

Il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiornato le FAQ relative al trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

In particolare, sono state aggiunte le indicazioni in merito ai seguenti due punti:

9. Sono utilizzabili applicativi con funzionalità di "contact tracing" in ambito aziendale?
La funzionalità di "contact tracing", prevista da alcuni applicativi al dichiarato fine di poter ricostruire, in caso di contagio, i contatti significativi avuti in un periodo di tempo commisurato con quello individuato dalle autorità sanitarie in ordine alla ricostruzione della catena dei contagi ed allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi, è − allo stato − disciplinata unicamente dall'art. 6, d.l. 30.4.2020, n. 28.

10. Al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro sono disponibili applicativi che non trattano dati personali?

Sì, il datore di lavoro può ricorrere all'utilizzo di applicativi, allo stato disponibili sul mercato, che non comportano il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili. Ciò nel caso in cui il dispositivo utilizzato non sia associato o associabile, anche indirettamente (es. attraverso un codice o altra informazione), all'interessato né preveda la registrazione dei dati trattati. Si pensi alle applicazioni che effettuano il conteggio del numero delle persone che entrano ed escono da un determinato luogo, attivando un "semaforo rosso" al superamento di un prestabilito numero di persone contemporaneamente presenti; oppure alle funzioni di taluni dispositivi indossabili che emettono un avviso sonoro o una vibrazione in caso di superamento della soglia di distanziamento fisico prestabilita (dunque senza tracciare chi indossa il dispositivo e senza registrare alcuna informazione). Si pensi, altresì, ad applicativi collegati ai tornelli di ingresso che, attraverso un rilevatore di immagini, consentono l'accesso solo a persone che indossano una mascherina (senza registrare alcuna immagine o altra informazione). In questi casi spetta comunque al titolare verificare il grado di affidabilità dei sistemi scelti, predisponendo misure da adottare in caso di malfunzionamento dei dispositivi o di falsi positivi o negativi.

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Documento di sintesi sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-documento-di-sintesi-sulla-formazione-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/

Fonte Spisal Ulss 9 Scaligera

Reso disponibile on line sul proprio sito https://spisal.aulss9.veneto.it/Coronavirus-Informazioni-per-i-datori-di-lavoro

un documento di sintesi delle ultime indicazioni nazionali e regionali che disciplinano la materia della formazione con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Per completezza si integra con le FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Allo stato attuale viene riattivata la formazione in materia di salute e sicurezza trattandosi di formazione obbligatoria sia quando deve essere necessariamente svolta in presenza, nelle sessioni pratiche ad esempio per l'utilizzo di alcune macchine o attrezzature di lavoro, sia nei casi in cui non vi siano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza. Unica condizione è che siano attuate le misure di contenimento del rischio come riportato nel documento della Conferenza Stato regioni.

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Prescrizioni concernenti gli ingressi in Italia e gli spostamenti del personale di aziende italiane in trasferta all'estero, DPCM 14 luglio 2020, Ordinanze Ministero Salute, Ordinanza Regione Veneto 64/2020

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-prescrizioni-concernenti-gli-ingressi-in-italia-e-gli-spostamenti-del-personale-di-aziende-italiane-in-trasferta-allestero-dpcm-14-luglio-2020-ordinanze-ministe/

Come noto è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 de 145 luglio 2020, il D.P.C.M. 14 luglio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto comunica che le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dai seguenti.

1. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
2. Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

Quindi con riferimento alle prescrizioni concernenti gli ingressi in Italia e gli spostamenti del personale di aziende italiane in trasferta all'estero,viene ribadito quanto già contenuto nel DPCM 11 giugno 2020 ma si devono considerare anche le ordinanze del Ministero Salute del 30 giugno e del 9 luglio u.s.

Il DPCM 11 giugno 2020 prorogato al 31 luglio dal nuovo DPCM 14 luglio 2020 vieta gli spostamenti da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, fatta eccezione per gli spostamenti da e per:
a) Stati membri dell'Unione Europea;
b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Nel caso di ingresso in Italia da paesi diversi da questi (nonché in caso di soggiorno nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia) rimangono applicabili le misure di controllo e prevenzione sanitaria (auto-dichiarazione al vettore con indicazione dei motivi di viaggio, comunicazione di ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente - anche da parte di chi entra in Italia con mezzo proprio - sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario di 14 giorni), così come dispone l'art. 4, commi da 1 a 8 del DPCM dell'11 giugno, ora vigente fino al 31 luglio.

Sono esentati dall'isolamento fiduciario i soggetti che entrano in Italia per soggiorni di breve durata per un periodo non superiore a 120 ore e comunque per motivi di lavoro, di assoluta urgenza o di salute; questi soggetti restano tenuti alla dichiarazione al vettore, se non entrati con mezzo di trasporto privato, e comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente su luogo di ingresso nel territorio nazionale.

Vengono infine esentate dalle misure prescrittive le figure professionali già comprese nel DPCM del 17 maggio (es. equipaggio e personale viaggiante del settore dei trasporti, personale sanitario, lavoratori transfrontalieri), nonché il "personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore".

Per quanto riguarda la Regione Veneto si ricorda che per i lavoratori in arrivo da paesi esteri vige l'ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020, valida fino al 31 luglio 2020, che prevede l'obbligo dell'isolamento fiduciario per 14 giorni nei casi previsti. Per tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dall'estero dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all'allegato 1 dell'ordinanza (Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia,Slovacchia, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano), per comprovati motivi di lavoro è obbligatorio sottoporsi a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 . Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all'arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. Per maggiori informazioni e per la compilazione, da parte del soggetto, del modulo on-line, si rimanda al sito del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Ulteriori informazioni possono essere chieste al numero verde dell'AULSS 9: 800 936 666 (dal Lunedì al Venerdì 9.00-16.00, Sabato 9.00-13.00).

Si ricorda che l'o**rdinanza Ministero Salute del 30 giugno 2020** consente senza alcuna limitazione l'ingresso di:
1)cittadini UE /area Schengen/ Regno Unito e Irlanda del Nord/Andorra e Principato di Monaco/San Marino e Vaticano
2) cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo (Direttiva 2003/109/ce ovvero cittadini stranieri in possesso da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità oltre ai requisiti previsti dalla Direttiva)
3) cittadini di:
- Algeria
- Canada
- Georgia
- Giappone
- Montenegro
- Marocco
- Nuova Zelanda
- Ruanda
- Serbia
- Repubblica di Corea
- Tailandia
- Tunisia
- Uruguay

Per gli ingressi di cui ai punti 2) e 3) si applica l'obbligo della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Alle persone suddette si applicano art. 4, comma 9 e art. 5 (transiti e soggiorni di breve durata) DPCM 11 giugno 2020.

Si ricorda che **l'ordinanza Ministero Salute 9 luglio 2020** vieta l'ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno transitato o soggiornato nei seguenti Paesi:
- Armenia
- Bahrein
- Bangladesh
- Brasile
- Bosnia Erzegovina
- Cile
- Kuwait
- Macedonia del Nord
- Moldova
- Oman
- Panama
- Perù
- Repubblica Dominicana

Alle persone suddette non si applicano art. 4, comma 9 e art. 5 (transiti e soggiorni di breve durata) DPCM 11 giugno 2020. Sono altresì sospesi i voli diretti e indiretti da e per i predetti Paesi considerati a rischio (restando però consentito l'ingresso in Italia dei cittadini degli Stati UE/Schengen, e di loro familiari con residenza anagrafica in Italia, che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti in uno dei citati Paesi, fermo restando per questi l'obbligo dell'isolamento fiduciario).

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Indicazioni ordinanza n. 64 del 6 luglio c.a., Regione Veneto
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-indicazioni-ordinanza-n-64-del-6-luglio-c-a-regione-veneto/

Si fa riferimento all'ordinanza della Regione Veneto n. 64 del 6 luglio c.a. (vedi ns. circolare n. . 137/AM/48 del 15.07.2020) e si allegano le FAQ rese disponibili e relative a detta ordinanza.

SICUREZZA LAVORO/COVID19 – Aggiornate le faq in materia di lavoro
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid19-aggiornate-le-faq-in-materia-di-lavoro/

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le Faq su quesiti riguardanti il periodo emergenziale che stanno vivendo aziende e lavoratori.

I principali temi trattati dalle faq sono:
- formazione in materia di salute e sicurezza
- contratti di lavoro subordinato a termine
- smart-working

In particolare, il Ministero del lavoro ha risposto con una nuova faq chiarendo che la procedura semplificata per la comunicazione dello *smart working*, prevista dall'articolo 90, L. 34/2020, è utilizzabile fino al 31 luglio 2020.

FAQ

SICUREZZA LAVORO -Nuova norma UNI per Servizio di prevenzione e protezione
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-nuova-norma-uni-per-servizio-di-prevenzione-e-protezione/

Fonte UNI

Pubblicata dall'UNI la norma UNI/PdR 87:2020 dal titolo "*Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008*".

La prassi di riferimento fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008.

Nella prima parte la UNI/PdR 87:2020 individua le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP.
Nella seconda organizza tali attività in un approccio strutturato per processi che consente un'efficace sistematizzazione.

SICUREZZA LAVORO - Rischio chimico e cancerogeno, nuovo D.Lgs. 44/2020
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-rischio-chimico-e-cancerogeno-nuovo-d-lgs-442020/

Entrato in vigore il Decreto Legislativo del 1 giugno 2020, n. 44 "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro*"(Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9.6.2020).

Oltre a fornire gli elenchi aggiornati degli agenti cancerogeni o mutageni pericolosi e dei relativi livelli di esposizione, il decreto introduce una modifica al D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare il comma 6 dell'articolo 242 del TU viene sostituito dal seguente:
«6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessita' che la stessa prosegua anche dopo che e' cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.».

Il nuovo decreto apporta le seguenti modifiche al Titolo IX, Capo II, “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”, del D.Lgs 81/2008 come segue:

L’elenco delle Sostanze, Miscele e Processi in All. XLII è stato modificato con l’inserimento di attività che comportano l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile; il nuovo processo di lavoro soggetto a valutazione del rischio cancerogeno è “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”.

È stato modificato l’allegato XLIII, recante la lista di valori limite di esposizione professionali, tramite modifica dei limiti precedentemente esistenti e aggiunta di nuovi. quindi il nuovo decreto introduce 11 nuove sostanze cancerogene; tra le novità più rilevanti segnaliamo:
- L’abbassamento del valore limite di esposizione a cloruro di vinile monomero;
- L’abbassamento del valore limite di esposizione a polveri di legno duro (frazione inalabile);
- L’inserimento di valori limite di esposizione professionale per i Composti del Cromo VI;
- L’inserimento di valori limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile;
- L’inserimento di valori limite di esposizione professionale per l’ossido di etilene;
- L’inserimento di valori limite di esposizione professionale l’1-3-butadiene.
-

Le sostanze cancerogene introdotte dalla norma nell’allegato XLII sono pertanto:
Composti di cromo VI
Fibre ceramiche refrattarie
Polvere di silice cristallina respirabile
Ossido di etilene
1,2-Epossipropano
Acrilammide
2-Nitropropano
o-Toluidina
1,3-Butadiene
Idrazina
Bromoetilene

NEWS SALUTE SUL LAVORO

PRIMO SOCCORSO/COVID 19 - Aggiornamento delle indicazioni per primo soccorso, BLSD
https://www.apiverona.it/primo-soccorsocovid-19-aggiornamento-delle-indicazioni-per-primo-soccorso-blsd/

Fonte Ministero Salute

Pubblicata dal Ministero Salute la Circolare prot. 21859 del 23 giugno 2020 contenente "*Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Aggiornamento".*

Il documento sostituisce quello pubblicato lo scorso 5 giugno (prot. n. 19334), del quale rappresenta un aggiornamento necessario alla luce di nuovi ed importanti lavori scientifici nel frattempo pubblicati; esso tiene inoltre conto dei commenti pervenuti ed elimina alcuni refusi.

Il documento riporta indicazioni tenendo in considerazione le linee guida ad interim derivanti dalla modifica dei protocolli di rianimazione BLSD: Basic Life Support and Defibrillation per emergenza Covid.

Il documento è essenzialmente focalizzato su tre punti:

- il soccorso balneare,
- le indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare extra ospedalieri per soccorritori "laici",
- la formazione in sicurezza dei soccorritori ai fini del rilascio della certificazione BLS-D.

NEWS AREA TECNICA

INAIL - Riduzione del tasso medio per prevenzione - anno 2021 (OT 23), aggiornamento
https://www.apiverona.it/inail-riduzione-del-tasso-medio-per-prevenzione-anno-2021-ot-23-aggiornamento/

Pubblicato sul sito dell'INAIL in data 9 luglio c.a. un aggiornamento della modulistica, delle istruzioni operative e la guida per la compilazione della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2021, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020.

Le imprese che hanno effettuato nel 2020 interventi di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, migliorativi rispetto agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia, possono chiedere la riduzione del tasso INAIL inoltrando telematicamente la richiesta presumibilmente entro il mese di febbraio 2021.

Si ricorda che gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione riguardano le seguenti categorie:
- prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- prevenzione del rischio stradale;
- prevenzione delle malattie professionali;
- formazione, addestramento e informazione;
- misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza;
- gestione delle emergenze e dpi.

Si ricorda che l'Associazione ha attivato il consueto servizio di assistenza (vedi ns. circolare n. 109/AM/43 del 4 giugno u.s.)

MARCATURA CE- Prodotti da costruzione, Decisione n. 2020/962
https://www.apiverona.it/marcatura-ce-prodotti-da-costruzione-decisione-n-2020962/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 3 luglio 2020 n. 211 la Decisione 2 luglio 2020 n. 962 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea di taluni prodotti da costruzione

Il provvedimento modifica il precedente elenco relativo ai titoli dei documenti di valutazione europea dei prodotti da costruzione e introduce diciannove nuovi prodotti per i quali il fabbricante, una volta che ha attuato le relative disposizioni, può volontariamente provvedere a redigere la dichiarazione di prestazione (ex dichiarazione CE di conformità) e apporre la marcatura CE, ai sensi della normativa CPR ex eegolamento UE n. 305/11.

REACH/CLP- Pubblicato il reg. UE 2020/784 che modifica l'Allegato I del reg. UE 2019/1021 Inquinanti Organici Persistenti (POPs II)
https://www.apiverona.it/reachclp-pubblicato-il-reg-ue-2020784-che-modifica-lallegato-i-del-reg-ue-20191021-inquinanti-organici-persistenti-pops-ii/

Pubblicata sul sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 188 serie L del 15 giugno 2020 il Regolamento (UE) 2020/784 che apporta importanti modifiche all'Allegato I del Reg. (UE) 2019/1021 inerente l'utilizzo e l'immissione sul mercato degli Inquinanti Organici Persistenti (c.d. POPs). In Allegato I al Regolamento POPs II sono riportate le sostanze sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli per cui è vietata la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso, fatte salve le specifiche deroghe previste dall'art. 4 del medesimo regolamento.

Il Reg. (UE) 2020/784 introduce in Allegato I *l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati*. Per la stessa sostanza erano già state introdotte delle limitazioni alla fabbricazione e all'uso, ma da una normativa differente: il Reg. (CE) 1907/2006 (REACH), che, alla voce 68 dell'Allegato XVII, riporta una restrizione specifica per la sostanza che sarebbe entrata in vigore il prossimo 04 luglio 2020.

Il Reg. (UE) 2020/784, essendo più recente rispetto al testo originario della restrizione REACH (datata 2017), ha potuto tenere in considerazione ulteriori dati sviluppati negli ultimi anni che hanno necessariamente portato a riconsiderare alcune deroghe concesse dalla restrizione REACH.

Si riporta quindi di seguito la sintesi delle principali novità introdotte dell'Allegato I del Reg. POPs relativo alla voce "PFOA, suoi sali e sostanze correlate", come modificato dal recente regolamento oltre ad alcuni commenti volti a identificare le principali differenze con la restrizione 68 del Reg. REACH:

- La definizione delle sostanze oggetto della restrizione è maggiormente approfondita rispetto alla restrizione REACH ed è meglio chiarita l'identità di alcuni composti non correlati al PFOA
- Si conferma la deroga all'uso in concentrazioni pari o inferiori a 0,025mg/kg (25 ppb) della sostanza e dei suoi sali presenti in sostanze, miscele o articoli
- Si conferma la deroga all'uso in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (1000 ppb) dei composti correlati al PFOA e dei suoi sali presenti in sostanze, miscele o articoli
- Viene chiarito come valga la deroga all'uso di composti correlati al PFOA presenti in sostanze usate come intermedie in SCC (Condizioni Strettamente Controllate), ma solo se in concentrazione pari o inferiore a 20 mg/kg
- Novità rispetto alla restrizione REACH: si concedono deroghe specifiche in merito alla presenza del PFOA e dei suoi sali all'interno di micropolveri di PTFE prodotte secondo specifiche condizioni tecniche. Per godere della deroga, PFOA e sali devono essere in concentrazione pari o inferiore al 1 mg/kg. È importante come durante la fase produttiva tutte le emissioni di PFOA debbano essere vietate o ridotte il più possibile.
- Si ribadisce che il PFOA e i suoi sali possano essere fabbricati, immessi sul mercato e usati per alcuni scopi ben specifici. Fra le novità aggiunte richiamiamo la fabbricazione di PTFE e PVFD per: scambiatori di calore per il recupero di calore residuo industriale, sigillanti industriali in grado di impedire la dispersione di composti organici volatili e particolato PM2,5. Si ponga attenzione alle date di applicazione delle deroghe per usi specifici, ad esempio quella relativa all'uso di PFOA in dispositivi medici impiantabili e invasivi è imposta al 04/07/2025.
- Si ribadisce la possibilità di uso di PFOA, suoi sali e composti correlati nelle schiume antincendio ma solo fino al 04/07/2025 ed imponendo alcune condizioni di impiego. Esse infatti devono essere già installate in sistemi mobili o fissi e devono essere verificate anche le seguenti condizioni: le schiume non possono essere usate per attività di formazione, le schiume non possono essere utilizzate a fini di prova a meno che i rilasci siano totalmente segregati, dal 01/01/2023 l'uso di schiume che contengono PFOA, sali e sostanze correlate deve essere limitato solo ai siti nei quali i rilasci possano essere totalmente segregati, le scorte di schiume contenenti PFOA devono essere gestite in conformità all'art.5 del Regolamento POPs II (es. comunicazione all'autorità competente delle scorte superiori ai 50 kg)
- Si concede una deroga specifica per l'uso di bromuro di perfluoroottano contenente ioduro di perfluoroottano ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici (deroga soggetta a revisione periodica)
- Poco margine per l'uso di PFOA (sali e sostanze correlate) in dispositivi medici diversi dai quelli impiantabili, inchiostri da stampa in lattice e nanorivestimenti al plasma, che potranno essere immessi sul mercato solo fino al 3 dicembre 2020.

REACH/CLP – Novità per la compilazione delle Schede Di Sicurezza SDS, modificato il reg. 1907/2006/Ce

https://www.apiverona.it/reachclp-novita-per-la-compilazione-delle-schede-di-sicurezza-sds-modificato-il-reg-19072006ce/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 203 del 26/6/2020 il regolamento 2020/878/UEche modifica l'allegato II del Regolamento "REACH" (1907/2006/CE), aggiornando le prescrizioni per la compilazione delle schede di sicurezza.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Si segnalano le principali novità:

- chiarimenti sull'identificatore unico di formula (in adeguamento a quanto stabilito dal regolamento "Clp" 1272/2008/Ce)
- nuove prescrizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze (introdotte nell'ambito del "Reach" dal regolamento 2018/1881/Ue) e per le sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Le schede di dati di sicurezza non conformi all'allegato del regolamento possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.

REACH/CLP- Notifiche UFI per le soluzioni acquose, chiarimenti
https://www.apiverona.it/reachclp-notifiche-ufi-per-le-soluzioni-acquose-chiarimenti/

L'ECHA e l'helpdesk CLP Italiano in merito alle notifiche UFI hanno fornito i seguenti chiarimenti: le soluzioni acquose costituite da sostanze riportate nell'Allegato VI del CLP con nota B e aventi una denominazione generale del tipo "..... %" sono considerate "sostanze" ai fini dell'applicazione dell'obbligo di notifica all'Inventario C&L ai sensi degli artt. 39 -40 del Reg. CLP e, allo stesso tempo "miscele" per l'Articolo 45 del Reg. CLP.

Ciò significa che, essendo delle miscele, esse sono **soggette alla notifica** ai sensi dell'Allegato VIII del Reg. CLP.

SICUREZZA IMPIANTI – INAIL, Generatori di calore impianti centrali di riscaldamento
https://www.apiverona.it/sicurezza-impianti-inail-generatori-di-calore-impianti-centrali-di-riscaldamento/

Fonte www.inail.it

Reso disponibile dall'INAIL sul proprio sito il documento "Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento".

Il documento descrive le fasi di cui si compone l'attività di prima verifica periodica dei generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw.

Il lavoro fornisce le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della verifica, comprensiva delle istruzioni, la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica.

Si ricorda che l'allegato II del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche (art. 71, d.lgs. 81/2008) delle attrezzature a pressione elencate nell'allegato VII del D.lgs. 81/2008.

In particolare il datore di lavoro che "esercisce", che mette in servizio attrezzatture a pressione ricadenti tra quelle richiamate dal citato allegato VII del Testo Unico deve:

- dare comunicazione di messa in servizio dell'attrezzatura all'Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA" (con la circolare n. 12/2019 l'Inail ha messo a disposizione dell'utenza la procedura telematica Inail di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature – CIVA) - che "provvede all'assegnazione di una matricola. Se l'attrezzatura/insieme non è esclusa/o dal

controllo di messa in servizio, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla/o in servizio si deve richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 329/04

- richiedere la prima delle verifiche periodiche all'Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA". La verifica è da effettuarsi "secondo la periodicità di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro
- richiedere le verifiche periodiche successive alla prima ai soggetti di cui al comma 13 dell'art. 71 del d.lgs. 81/08 e s. m. i., da effettuarsi sempre secondo la periodicità di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08
- comunicare all'Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA e alla ASL/ARPA competenti la cessazione dell'esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in quest'ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell'attrezzatura o dell'insieme), al fine di consentire l'aggiornamento della banca dati informatizzata
- in caso di attrezzature o di insiemi comprendenti membrature esercite in regime di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, è necessario sottoporre tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messe in servizio, verifiche periodiche e riparazioni) da esibire ai soggetti incaricati in sede di verifica

SICUREZZA IMPIANTI – INAIL, sistema CIVA, online i nuovi servizi

https://www.apiverona.it/sicurezza-impianti-inail-sistema-civa-online-i-nuovi-servizi/

Come noto, l'applicativo CIVA è il servizio on line messo a disposizione da INAIL con il quale è obbligatorio richiedere (dal 27 maggio 2019) i servizi di certificazione e verifica di impianti di sollevamento e altre attrezzature. L'applicativo consente di gestire in modo più rapido le procedure di immatricolazione, messa in servizio e di verifica.

Dal 16 luglio 2020 sono attivi **i nuovi servizi telematici per le richieste di riparazioni di apparecchi a pressione, costruzione di membrature e autorizzazione all'installazione per generatori di vapore d'acqua e acqua surriscaldata**. Detti nuovi servizi online consentono ai legali rappresentanti o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti, installatore, ecc.) di richiedere queste prestazioni del settore apparecchi a pressione attraverso il sistema informatico Civa.

A tal proposito si rammenta che l'intervento dell'Istituto per le riparazioni di attrezzature a pressione e la costruzione di singole membrature di ricambio viene effettuato in quanto la Direttiva Europea di Prodotto 2014/68/UE, nota come Nuova PED (Pressure Equipment Directive), non si applica a tali fattispecie per le quali la PED Guideline 1/3 rimanda alla legislazione, alle normative nazionali (raccolte VSR, VSG, M e S) o comunque alle normative di costruzione originariamente applicate.

Per l'autorizzazione all'installazione di generatori di vapore d'acqua e generatori di acqua surriscaldata si deve far riferimento titolo IV del D.M. 22/04/1935 «Locali per generatori di vapore e collocazione accessori».

Sempre dal 16 luglio 2020 è attivo **anche il nuovo servizio online per la comunicazione del nominativo dell'organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche** (art. 7-bis DPR 462/2001).

Il nuovo servizio online Comunicazione dell'organismo abilitato (art.7-bis Dpr 462/01) consente ai legali rappresentanti o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti, installatore, ecc.) di comunicare all'Inail il nominativo dell'Organismo incaricato di eseguire le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra, per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione attraverso il sistema informatico Civa.

I suddetti servizi sono accessibili dagli utenti abilitati ai servizi online ed è stato reso disponibile il manuale Civa aggiornato per l'utilizzo degli stessi.
Si ricorda che l'articolo 36 della Legge 8/20, in vigore dal 29 febbraio 2020, conferma quanto previsto dal DL 162/19 riguardo all'obbligo per il datore di lavoro di comunicare tempestivamente all'INAIL il nominativo dell'organismo che è stato incaricato ad effettuare le verifiche periodiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di messa a terra degli impianti elettrici e degli impianti elettrici installati in ambienti con maggior rischio d'incendio o di esplosione.
L'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, deve corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa prevista, al fine di coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

Si evidenzia infine che il datore di lavoro oltre alla regolare manutenzione dell'impianto, deve far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni se installato in ambiente ordinario; ogni due anni se installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio o di esplosione. Per l'effettuazione di dette verifiche, il datore di lavoro può rivolgersi indifferentemente all'Asl o all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Enti pubblici con funzione di vigilanza) o agli Organismi notificati dal Ministero delle attività produttive. A seguito della verifica, viene rilasciato il relativo verbale che deve essere conservato ed esibito a richiesta dagli Organi di vigilanza.

Guide e manuali operativi
Guide manuali all'utilizzo di specifici servizi online.
Vai all'applicativo Civa

SICUREZZA PRODOTTI/COVID 19 - Sospensione delle richieste di autorizzazione in deroga ex art 55 di disinfettanti
https://www.apiverona.it/sicurezza-prodotticovid-19-sospensione-delle-richieste-di-autorizzazione-in-deroga-ex-art-55-di-disinfettanti/

Fonte Ministero della Salute

Con il comunicato del 6 aprile 2020 la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico aveva aperto una procedura di urgenza per consentire l'autorizzazione in deroga di prodotti disinfettanti ai sensi dell'articolo 55, par. 1 del Regolamento (UE) n. 528/2012, per far fronte alla situazione di carenza sul mercato di prodotti disinfettanti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ad oggi l'accesso ai prodotti disinfettanti, grazie alle procedure d'urgenza attivate per l'autorizzazione di prodotti biocidi e Presidi Medico Chirurgici (PMC) e ai numerosi prodotti autorizzati, è garantito sia per gli operatori sanitari che per i cittadini.

Il Ministero ha perciò deciso con comunicato del 1 luglio 2020 (per leggere il comunicato cliccare qui) che le istanze di autorizzazione in deroga di prodotti disinfettanti (PT1-PT2-PT4) presentate oltre il 15 luglio 2020 non saranno più prese in carico per carenza del presupposto di assenza/carenza di mezzi alternativi di cui all'articolo 55, par. 1 del Regolamento (UE) n. 528/2012.

Allo stesso modo, anche le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di nuovi stabilimenti di produzione di presidi medico chirurgici disinfettanti e quelle per il rilascio di autorizzazioni all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici disinfettanti riprenderanno il loro normale iter di autorizzazione.

SICUREZZA LAVORO – Rischio caldo nelle attività lavorative

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-rischio-caldo-nelle-attivita-lavorative/

Fonte Spisal Ulss 9 Scaligera

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/'08) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari" e specificamente il lavoratore esposto ad agenti fisici tra i quali il microclima. Quindi anche al rischio di danni da calore tipico delle attività lavorative svolte in ambiente aperto nei periodi di grande caldo estivo.

Nella nostra realtà produttiva i lavoratori maggiormente a rischio sono coloro che lavorano all'aperto, in particolare gli agricoltori, gli addetti alla raccolta di frutta o verdura nei campi e/o in serra e gli operai dei cantieri edili e stradali. Ed inoltre i lavoratori che sono esposti a fonti di calore radiante es.: acciaierie, fonderie, vetrerie.

Per evitare il rischio da colpo di calore occorre anzitutto v**alutare lo stato di salute dei lavoratori a rischio.** È importante che il datore di lavoro, nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenga conto delle loro capacità e condizioni, in rapporto alla loro salute, al fine di limitare e/o escludere l'esposizione ad alte temperature a questi lavoratori che risultano affetti da patologie quali elevata pressione arteriosa, obesità, disturbi cardiaci e renali.

I segnali di allarme sono:
- Cute calda e arrossata;
- Sete intensa;
- Sensazione di debolezza;
- Crampi muscolari;
- Nausea e vomito;
- Vertigini;
- Convulsioni;
- Stato confusionale fino alla perdita di coscienza.

In caso di malessere, le principali misure di Primo Soccorso da attuare sono:
- Chiamare il 118.
- Chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso.
- Posizionare il lavoratore all'ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea, mantenendo la persona in assoluto riposo.
- Slacciare o togliere gli abiti.
- Fare spugnature con acqua fresca su fronte, nuca ed estremità.
- Ventilare il lavoratore.
- Solo se la persona è cosciente far bere acqua, ancor meglio se una soluzione salina, ogni 15 minuti a piccole quantità.

Si rimanda alla seguente documentazione contenente importanti suggerimenti in materia

Scarica Estate sicura - caldo e lavoro. Guida breve per i lavoratori
Durante le ondate di calore sono documentati effetti sulla salute. Anche gli infortuni sul lavoro possono essere correlati alle ondate di calore. Le elevate temperature possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni

Scarica il documento Allarme calore negli ambienti di lavoro
Documento con le principali misure di prevenzione da mettere in atto da parte del datore di lavoro per limitare/escludere l'esposizione dei lavoratori al caldo

Scarica il Piano Attività estate 2020 in relazione all'epidemia COVID19
Progetto Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute - Sistema di sorveglianza degli effetti sulla salute del caldo e dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al link del Ministero della Salute, dove sono pubblicati i bollettini sulle ondate di calore in Italia sempre con l'obiettivo di prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute soprattutto delle persone più fragili.
Link Ministero Salute